

IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER
GIURIDICA UMBRA

GIURISPRUDENZA PENALE | APRILE 2024



A cura degli addetti all'ufficio trasversale
UFFICIO DEL PROCESSO
presso la Corte d'appello di Perugia
in collaborazione con la
Procura generale di Perugia
(PROTOCOLLO DEL 16 MARZO 2022)

IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER
GIURIDICA UMBRA

Il testo integrale delle sentenze dei Tribunali del Distretto e delle sentenze di Corte d'Appello contenute nella presente Newsletter è consultabile, unitamente al complesso delle altre decisioni, nella Banca Dati Nazionale di Merito, nella sezione provvedimenti attualmente riservata agli appartenenti alla rete Giustizia in attesa di estenderne la fruizione anche agli esterni.

Le massime delle sentenze di Corte d'Appello sono invece disponibili sul Notiziario mensile della Corte d'appello e della Procura generale al seguente link:

https://ca-perugia.giustizia.it/it/notiziario_penale.page

e anche sul sito della Procura Generale al seguente link:

https://pg-perugia.giustizia.it/it/giurisprudenza_c_a_perugia.page

IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER
GIURIDICA UMBRA

1

TRIBUNALE DI PERUGIA, SEZ. MISURE DI PREVENZIONE, ORDINANZA 20 GIUGNO 2023

Il curriculum vitae del prevenuto connotato da inquietanti e numerosi precedenti specifici, commessi anche quando non era ancora maggiorenne, denota uno stile di vita improntato alla violenza e a continue e ripetute violazioni degli ordini impartiti dall'Autorità e consente di concludere per la valutazione di sociale pericolosità del soggetto e per l'applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di due anni e il conseguente versamento di una cauzione. Né in senso contrario può assumere alcun pregio la nota scritta della ex compagna dell'uomo, persona offesa del delitto di stalking, che, in considerazione dell'atteggiamento ondivago e timoroso della donna, appare piuttosto un gesto di clemenza tardiva che non incide sul quadro indiziario valutato.

2

TRIBUNALE DI SPOLETO, SENTENZA 24 GENNAIO 2023 N. 86

Va pronunciata sentenza inappellabile di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato quando, malgrado la regolarità delle notifiche, non sussistono elementi idonei a fornire dimostrazione univoca circa l'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato, in assenza di elementi di prova diretti o indiretti rinvenibili negli atti di causa e, al tempo stesso, non vi siano elementi da cui desumere che l'imputato si sia volontariamente sottratto alla conoscenza del processo a suo carico né che lo stesso non sia comparso a causa di assoluta impossibilità dovuta a caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento. La P.G. pertanto continuerà le ricerche della persona, ai fini della notifica della presente sentenza, fino al decorso del termine di prescrizione del reato. A tale ultimo proposito, venendo in rilievo fatti commessi anteriormente al 18/10/2021, data di entrata in vigore della legge delega 134/2021, in ossequio al divieto di retroattività delle norme penali di sfavore, il periodo di sospensione della prescrizione è quello previgente al 18/10/2021 allorché l'art. 159, ult. co., c.p.p. prevedeva che nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 420 quater la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i limiti previsti dall'art. 161 c.p.p.

IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER
GIURIDICA UMBRA

3

TRIBUNALE DI TERNI, SENTENZA 18 APRILE 2023 N. 424

Va ritenuta non punibile ex art. 131 bis c.p. la condotta dell'imputato, armaiolo titolare di un laboratorio di riparazione armi, che deteneva illegalmente n. 7 armi e non adottava efficienti difese antifurto secondo le modalità prescritte dall'autorità di PS, trattandosi di fatto a contenuta offensività stante il numero esiguo di armi irregolari rispetto a quelle regolarmente denunciate e il breve lasso di tempo in cui, per una leggerezza del titolare, il laboratorio era rimasto privo dell'impianto di antifurto. Né la pluralità di reati unificati dal vincolo della continuazione osta all'applicazione dell'art. 131 bis c.p. che, peraltro, in quanto istituto di natura sostanziale trova applicazione nel testo novellato dal d.lgs. 150/2022 anche nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della modifica.

IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER
GIURIDICA UMBRA

4

CORTE D'APPELLO DI PERUGIA, SENTENZA 16 GENNAIO 2024 N. 6

L'imputata, in qualità di titolare di un'azienda agraria di piccole dimensioni, era tenuta a verificare la regolarità del soggiorno in Italia del lavoratore straniero assunto o comunque adibito per più giorni a mansioni lavorative in quella azienda, senza che possa accampare giustificazioni basate su generiche e per nulla provate informazioni ricevute da ignoti soggetti sulla regolarità del permesso di soggiorno del lavoratore.

5

CORTE D'APPELLO DI PERUGIA, SENTENZA 1 MARZO 2024 N. 180

Ai fini del riconoscimento dell'esimente della provocazione nei delitti contro l'onore, sebbene sia sufficiente che la reazione abbia luogo finché duri lo stato d'ira suscitato dal fatto provocatorio, non essendo necessaria una reazione istantanea, è richiesta tuttavia l'immediatezza della reazione, intesa come legame di interdipendenza tra reazione irata e fatto ingiusto subito, sicché il passaggio di un lasso di tempo considerevole può assumere rilevanza al fine di escludere il rapporto causale e riferire la reazione a un sentimento di odio o rancore. Nel caso di specie l'imputata, allevatrice di cani, rispondeva a un post pubblicato dal coimputato su Facebook - ove si dava atto delle aspre critiche mosse dalla persona offesa, persona impegnata in iniziative a tutela degli animali, a un altro allevatore - e utilizzava più volte l'epiteto "stronza" per appellare la persona offesa. L'episodio interveniva a distanza di alcuni mesi da una precedente accusa rivolta, in un programma radiofonico, dalla persona offesa all'imputata, tacciata di essere una trafficante di animali. In disparte la fondatezza o meno di tali accuse, non vi è dubbio che l'imputata potè percepirle come immotivatamente offensive e ingiuste ed è verosimile che l'intervento dell'imputata su Facebook rappresentò per lei la prima occasione di replicare a quelle accuse, ricorrendo all'identica forma di pubblicità utilizzata dalla persona offesa per le sue esternazioni.